



01880-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Anna Petruzzellis	-Presidente	N. sent. sez. <u>965</u>
Angelo Capozzi		UP 4/11/2020
Alessandra Bassi		N. 31434/2019
Maria Sabina Vigna	- Relatore	
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

Avverso la sentenza del 11/06/2019 della Corte di appello di Milano

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere, Maria Sabina Vigna;
sentito il Sostituto Procuratore generale, ^{Simone PIRELLI} ~~Perla Lori~~, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del

24 gennaio 2019 che, all'esito di rito abbreviato, condannava (omissis) alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, partendo come pena base da quella di anni otto di reclusione ed euro 27.000 di multa. La Corte di appello, confermava, altresì, la applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/90.

Il reato per il quale è intervenuta condanna è quello di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere (omissis) illegalmente importato sul territorio nazionale, occultati all'interno delle proprie cavità endo addominali, quattro ovuli di eroina del peso netto di sostanza stupefacente pura pari a 110 grammi.

Nella sentenza impugnata viene sottolineato che «non è applicabile al caso di specie la sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale perché il primo giudice ha voluto comminare una pena base detentiva "equa e conforme a giustizia" e non una pena "nel minimo di legge", anche se poi ha fissato tale pena base in anni otto di reclusione». La Corte d'appello ha, pertanto, ritenuto che la gravità della condotta di (omissis) giustificasse il mantenimento della pena di anni otto di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena a seguito della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale.

La pena è illegale perché è stata determinata in rapporto ad una cornice edittale dichiarata costituzionalmente illegittima. Il giudice di primo grado è partito da una pena base pari al minimo edittale, riducendola per la concessione delle attenuanti generiche e per la scelta del rito, con la conseguenza che la decisione del primo giudice sarebbe stata diversa in presenza dei limiti edittali completamente diversi nel minimo quali quelli stabiliti dalla Corte Costituzionale.

Il Giudice delle indagini preliminari ha, inoltre, concesso le circostanze attenuanti generiche per la contenuta entità dei fatti sanzionati, per l'assenza di precedenti penali, per l'immediata ammissione dell'addebito e per il positivo comportamento processuale. Nonostante ciò, la Corte di merito ha, invece, applicato la pena secondo i parametri editali meno favorevoli previsti dalla disciplina sanzionatoria poi dichiarata incostituzionale.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/90.

La decisione appare priva di congrua motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato che è incensurato e alla prima esperienza detentiva.

L'espulsione inoltre deve soggiacere a un giudizio di compatibilità con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla misura della pena che deve essere rideterminata. Per il resto, l'impugnazione è inammissibile.

2. Mette conto evidenziare che – come già sottolineato da questa Corte a proposito della rideterminazione della pena conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe leggere" (Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, L'Astorina, Rv. 266105) – in tema di stupefacenti, il giudice di appello o di rinvio che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, con riferimento al trattamento sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette "droghe pesanti", deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice.

2.1. Nel caso in esame, se è vero che il giudice di primo grado, nel comminare una pena detentiva pari al minimo previsto dalla legge, ha ritenuto di precisare che tale pena appariva "equa e conforme a giustizia" – senza quindi manifestare la volontà di ancorare la pena-base del reato al minimo edittale della fattispecie dichiarata incostituzionale – è altresì evidente che, nell'esercizio del potere discrezionale di sua spettanza, ha ritenuto i fatti sanzionati "di contenuta entità", tanto da giudicare ^(omissis) meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, mettendo in evidenza l'incensuratezza del ricorrente, la sua immediata ammissione dell'addebito, ed il positivo comportamento processuale, improntato alla collaborazione.

2.2. Nulla impediva, pertanto, alla Corte di appello di Milano, avendo riguardo alla disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, di ragguagliare la pena ad un livello non coincidente con quello minimo, purché però risultasse inferiore alla pena fissata dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 45926 del 22/10/2015, Pauletto, Rv. 265066).

2.3. La Corte territoriale, invece, definendo la condotta dell'imputato "veramente grave", così sovvertendo il giudizio di disvalore espresso dal primo giudice, ha ritenuto di confermare la pena applicata dal Giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Busto Arsizio, non tenendo conto della riduzione conseguente alla suindicata sentenza della Corte Costituzionale.

2.4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena detentiva che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., può essere rideterminata da questa Corte in anni tre di reclusione (pena base anni sei di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute non nella loro massima estensione, ad anni quattro e mesi sei di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito ad anni tre di reclusione).


3. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è, invece, la motivazione spesa dalla Corte di appello di Milano in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90, laddove si sottolinea il pericolo di reiterazione del reato da parte dell'imputato il quale appare inserito in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Generica e, quindi, inammissibile è infine la censura relativa alla asserita violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni tre di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 4 novembre 2020

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna



Il Presidente
Anna Petruzzellis

